


di Gaetano Penocchio

# CONSULENZE AZIENDALI A PROVA DI ANTITRUST



● LA FEDERAZIONE Condizionalita'

*“Sorprenderà constatare come la FNOVI, in questa battaglia, abbia trovato proprio nell’Antitrust il suo maggior “alleato”.”*

Il veterinario è a buon diritto un consulente della condizionalità. Infatti, quando parliamo di sanità e benessere animale e del veterinario aziendale quale “consulente globale” dell’allevatore parliamo, ovviamente, anche di “condizionalità”. In poche righe, la “condizionalità” è quel regime di gestione della PAC che subordina i pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto di condizioni soddisfacenti di tipo agronomico, ambientale, fitosanitario e sanitario (salute pubblica, sanità animale e benessere degli animali). Ecco allora che il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale (PSR) - a cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e valevole fino al 2013 - riconosce alle aziende agricole e zootecniche la possibilità di avvalersi di consulenze tecniche, a condizioni estremamente vantaggiose, grazie ai contributi comunitari (FEASR-Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

Ma chi sono questi consulenti? Per chi scrive la risposta è lapalissiana, ma nel complesso sistema-

Italia le cose non sono tanto semplici. Per questo, fin dal dicembre del 2006, è nata l’idea di una “Fondazione per i Servizi di Consulenza aziendale”, un organismo costituito in forma paritetica tra Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Veterinari, con il compito di difendere e valorizzare il ruolo degli iscritti nei rispettivi Albi professionali. L’accordo prevede di agire “nei confronti di tutte le Amministrazioni regionali, per evitare che le stesse, nell’emanazione dei programmi di sviluppo rurale, adottino disposizioni contrarie all’ordinamento nazionale in materia di libere professioni”.

E’ esattamente ciò che è stato fatto nel corso del 2007. E sorprenderà constatare come la FNOVI, in questa battaglia, abbia trovato proprio nell’Antitrust il suo maggior “alleato”.

Già nell’aprile del 2007, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) si era pronunciata a favore dei liberi professionisti iscritti all’ordine: nelle consulenze d’azienda agro-zootecnica, le Regioni non possono favorire le organizzazioni agricole. Il Garante dava così torto alla Regione Piemonte che con una delibera aveva favorito nell’erogazione dei servizi di consulenza aziendale le organizzazioni professionali agricole, escludendo di fatto i liberi professionisti che fanno capo agli ordini professionali. Da canto suo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali poco tempo dopo riferiva in Parlamento di un emanando “provvedimento volto ad armonizzare, a livello nazionale, le condizioni per il riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza”.

L’Agcm è tornata in argomento a novembre del 2007, su segnalazione della FNOVI, auspicando la “tempestiva” approvazione di uno schema di Decreto Ministeriale sui servizi di consulenza, adeguato ai principi della concorrenza e riparatore rispetto alle “distorsioni” presenti nei PSR in approvazione.

Non si tratta solo di evitare favoritismi, ma anche una evidente condizione di incompatibilità. L’Agcm ha infatti evidenziato “la situazione distortiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, derivante dall’affidamento ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola-CAA, dell’atti-

vità di consulenza alle imprese agricole. (...) Il cumulo delle funzioni pubbliche di gestore dei pagamenti dei contributi comunitari e di prestatore di servizi di consulenza ai soggetti beneficiari degli stessi contributi, determina una situazione di incompatibilità e di conflitto d'interessi. Infatti, l'affidamento di funzioni amministrative ad un soggetto che può contemporaneamente operare sul mercato dei servizi di consulenza in concorrenza con altre imprese, assume rilevanza sotto il profilo concorrenziale in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso un ingiustificato vantaggio.

Ne segue che nel richiedere i servizi di consulenza, gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente preposto all'esercizio delle funzioni amministrative e con accesso diretto al portale del Servizio Informativo Agricolo Nazionale –SIAN, anziché rivolgersi a soggetti concorrenti. Pertanto la previsione di un siffatto duplice ruolo in capo ai CAA appare limitare la concorrenza sul mercato dei servizi di consulenza alle imprese agricole in ragione della situazione di privilegio di cui i CAA godono, grazie alle funzioni amministrative delegate”.

C'è di più e di molto gratificante per una professione ordinistica come la nostra. L'organismo pagatore, l'AGEA, consente ai professionisti di accedere al portale SIAN ma solo se sono autorizzati. Se per noi questa preconditione è insensata e pretestuosa



per l'Agcm è inammissibile. L'autorizzazione regionale è infatti rilasciata sulla base di una preventiva valutazione delle competenze, professionalità ed affidabilità di ciascun professionista. Ebbene per l'Agcm “non appare giustificato, per i professionisti, subordinare l'accesso al portale SIAN alla verifica di requisiti di professionalità e di competenza dal momento che si tratta di soggetti che si deve presumere in possesso di tali competenze. Così pure l'ulteriore abilitazione che i responsabili per le utenze regionali devono rilasciare per la fruizione dei servizi del portale, non deve trasformarsi in un ingiustificato ulteriore aggravio per l'accesso a tali servizi. Pertanto, ove si reputasse necessario mantenere un sistema di accesso di natura autorizzatoria per i professionisti, esso non dovrebbe comunque richiedere specifiche valutazioni sulla loro competenza e professionalità”.

#### FNOVI E ORDINI DELL'EMILIA ROMAGNA RICORRONO AL TAR

Gli ordini dei medici veterinari della Regione Emilia affiancano compatti la FNOVI nel ricorso avverso alla delibera della Regione Emilia in materia di consulenza aziendale. La delibera subordina le consulenze al possesso di una non meglio specificata esperienza biennale o triennale. Per la Federazione- ma anche per l'Antitrust- l'iscrizione all'Albo professionale dei Medici Veterinari è invece condizione necessaria e sufficiente per fare consulenza sulla “condizionalità” e, in particolare, per la verifica del rispetto dei CGO, i Criteri di Gestione Obbligatoria che si riferiscono alla sanità e al benessere animale ( art. 3 e 4 del Regolamento (CE) 1782/2003 del 29 settembre 2003).

In pratica, la delibera impugnata prevede che anche soggetti non iscritti agli albi possano svolgere attività che la legge definisce libere professionali tipiche, quindi riservate agli iscritti agli albi.

Tutti i nostri Ordini della Regione, insieme alla FNOVI, ne hanno chiesto la sospensione al TAR dell'Emilia. Se così non sarà, le strutture e le organizzazioni di operatori tecnici saranno segnalati alla magistratura per abuso di professione.